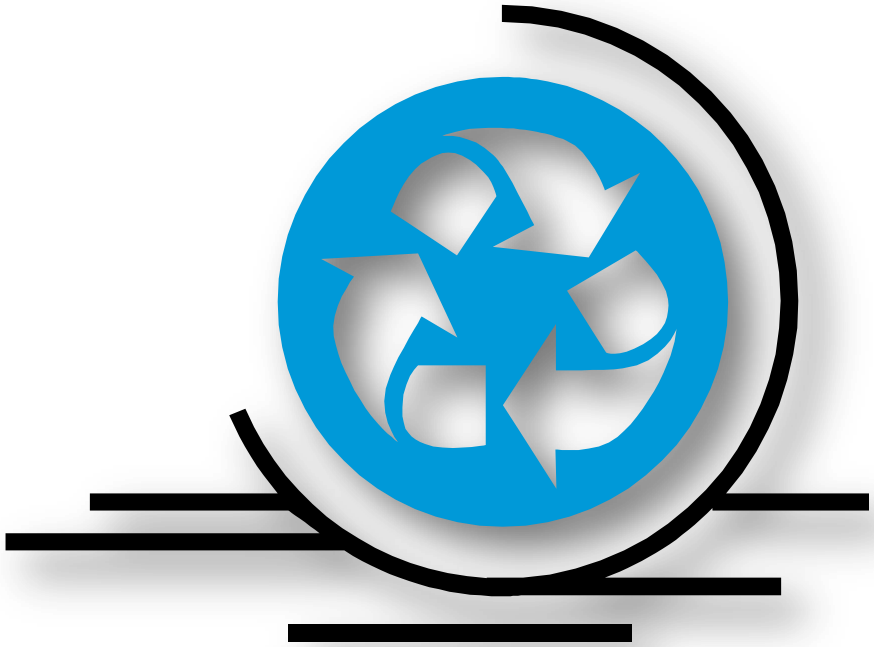
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento





LE FONTI

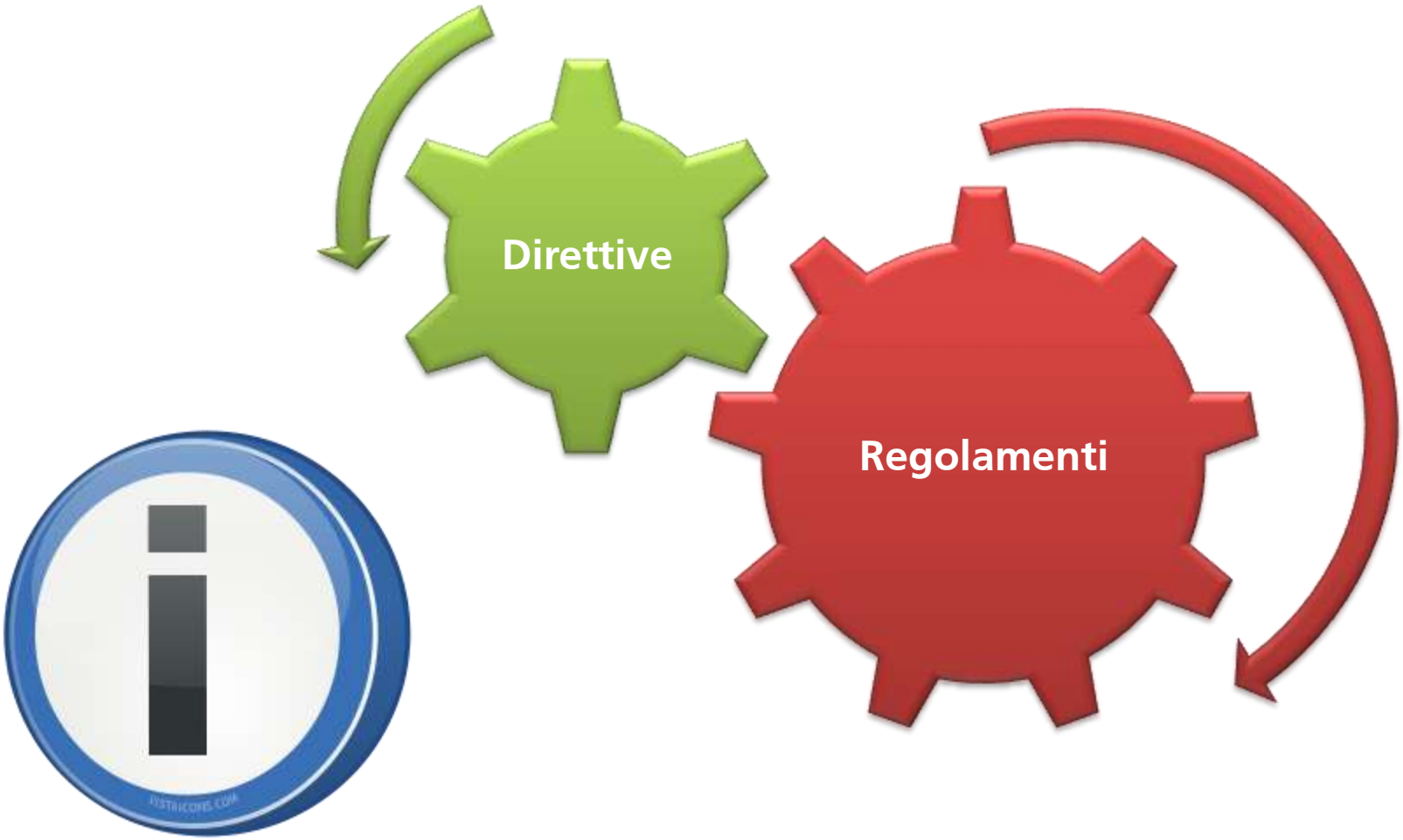
- FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
- FONTI NORMATIVE COMUNITARIE
- FONTI DI ORIGINE STATALE
- FONTI NORMATIVE NEGOZIALI

FONTI INTERNAZIONALI

sono quelle che discendono dalle organizzazioni in campo internazionale riconosciute quali l'OIL, L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO.

Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.

FONTI COMUNITARIE



Regolamento

I regolamenti sono vere e proprie "leggi comunitarie" che devono essere pienamente ottemperate dai destinatari (singoli, Stati membri, organi comunitari). Un regolamento ha immediata efficacia normativa, in tutti gli Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Direttiva

I destinatari di una direttiva possono essere i singoli, alcuni o tutti gli Stati membri.

Affinché i dettami della direttiva si traducano in un'azione efficace per i singoli cittadini, è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico che porta al recepimento della direttiva nel diritto nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro carico.

Direttiva

- Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva, essi dispongono di un margine di manovra che consente di tener conto delle peculiarità nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la data fissata dalla direttiva stessa
- Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive non possono più essere modificate in contrasto con le disposizioni delle stesse (effetto di sbarramento della direttiva).

FONTI NEGOZIALI

sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali

FONTI STATALI

le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici.

tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.

Regolamenti del potere esecutivo

I **regolamenti** sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità).

Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di sei tipi:

- regolamenti di esecuzione;
- regolamenti di attuazione e integrazione;
- regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi);
- regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
- regolamenti di delegificazione,
- regolamenti ministeriali e interministeriali.

Leggi regionali

L'art. **117** della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa:

la **competenza esclusiva dello Stato**;

la **competenza ripartita** tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate);

la **competenza esclusiva delle Regioni**, in tutte le materie non enumerate.

Contratti collettivi

- I **contratti collettivi di lavoro**, in base alla previsione dell'art. 39 della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto «ibrida», presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia erga omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligante, non è stato attuato.
- Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia inter partes, derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal giudice per determinare un minimo normativo ex art. 36 Costituzione.

Fonti *extra ordinem*

Le **fonti extra ordinem** consistono in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità.

Tra queste vanno ricordate:

le **consuetudini,** ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della *diuturnitas* e dell' *opinio iuris seu necessitatis*);

Fonti atipiche

Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata.

Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (*come fanno di regola le leggi abrogatrici*) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.

La gerarchia delle fonti

I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere:

- di **gerarchia**
- di **competenza**
- di **cronologia**

La gerarchia delle fonti

Il **rapporto di gerarchia** si sostanzia nella **legalità** (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella **costituzionalità** (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione).

Il **rapporto di competenza** attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale).

Il **criterio cronologico** dispone che la legge successiva abroga la legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza)

- Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell'imprenditore

Nel 1930 viene predisposto il CODICE PENALE

Art. 437:
“Rimozione od omissione **dolosa** di cautele contro infortuni sul lavoro.”
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.”

Art. 451:
"Omissione **colposa** di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro."
"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £.200.000 a 1.000.000."

DOLO E COLPA

DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno all'obbligo imposto dalla legge.

COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire all'obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

1962 - Codice Civile Art. 2087

L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 c.c.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

LA COSTITUZIONE

Art. 2 “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”
Art. 35: “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Titolo III - Norme generali di protezione delle macchine
Titolo IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
Titolo IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
Titolo V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento
Titolo VI - Impianti ed apparecchi vari
Titolo VII - Impianti, macchine ed apparecchi vari
Titolo VIII - Materie o prodotti pericolosi o nocivi
Titolo IX - Manutenzioni e riparazioni
Titolo X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza
Titolo XI - Norme penali
Titolo XII - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

- Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili.
- Ogni articolo era sanzionato.
- È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08

DPR 30 giugno 1965, n. 1196

Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- Assicuratore: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dell'Assicurazione obbligatoria
- Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici e Privati, responsabili dell'integrità fisica dei prestatori d'opera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio
- Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno

Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970

Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie

Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore , che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose .

LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 46

INTRODUCE L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER GLI IMPIANTI

D.M. 22-1-2008 n. 37
applicativo ed estensivo delle legge 46/90

- Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
- legge n. 968 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
- installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.

www.portaleconsulenti.it

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n.494

ATTUAZIONE DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI

494

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

ATTUAZIONE 8 DIRETTIVE
RIGUARDANTI IL
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E
DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

626

Il testo unico sulla sicurezza

- La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza.
- Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di emanazione.
- Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono quindi attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
- Il D. Lgs esce sulla GU del **30 aprile 2008** in concomitanza con la festa del 1 maggio. Entra in vigore il **15 maggio 2008**

D. Lgs. 81/08

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II
Luoghi di lavoro

TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili

TITOLO V
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei Carichi

TITOLO VII
Attrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIII
Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere esplosive

Titolo XII
Disposizioni diverse in materia penale

Allegati dal I al LI

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TESTO UNICO

Per Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*noto anche con l'acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa*) si intende, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme contenute nel **Decreto legislativo 9 aprile 2008**, n. 81 che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Innovazioni

Il **D.lgs 81/2008** propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (*tecnologie, organizzazione, condizioni operative*...)

Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.